



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

OGGETTO:	CARNEVALE 15 FEBBRAIO 2026 - DIVIETO DI USO DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. DIVIETO DI UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY CHE POSSANO DANNEGGIARE PERSONE E/O COSE E DI OGGETTI CHE METTONO A RISCHIO LA PUBBLICA INCOLUMITA'
-----------------	--

ORDINANZA N. 4 DEL 11/02/2026

IL SINDACO

PREMESSO che nel Comune di Salzano, lungo Via Roma, Via Mons. Oddo Stocco, Via De Gasperi, Via Cadore, **DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026** si svolgerà il tradizionale “Carnevale della Monica”, con un programma che prevede la sfilata dei carri allegorici lungo il percorso, con la partecipazione di migliaia di persone;

RILEVATO il rischio oggettivo per la pubblica incolumità che, soprattutto nelle manifestazioni con ingente flusso di partecipanti, è generato sia dall’abbandono di contenitori pericolosi sia da episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e l’incolumità pubblica;

RITENUTO opportuno provvedere al fine di evitare atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale;

RICHIAMATO l’art. 50 co. 5 del D.lgs. 267/2000 *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*, nella parte in cui dispone che: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

RICHIAMATO l’art. 3 co. 2 del D.Lgs n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e considerato che lo stesso può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO, per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all’adozione di un provvedimento contingibile e urgente a tutela della sicurezza dell’ordine pubblico, per lo svolgimento dell’evento di cui trattasi, attraverso le seguenti diverse azioni, tra loro coordinate:

- divieto di utilizzo di **bottiglie e bicchieri di vetro e contenitori pericolosi** per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche;

- divieto di utilizzo, in aree pubbliche, di **bombolette spray che possano danneggiare persone e/o cose, e di qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità** (manganelli, petardi, giochi pirici e altri artifici esplosivi del genere, etc.);

VISTO l’articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell’interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici del paese in occasione dell’evento di cui in oggetto e quindi l’opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l’efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione, ossia lungo Via Roma, Via Mons. Oddo Stocco, Via De Gasperi e Via Cadore;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato comunicato alla Prefettura di Venezia ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con nota prot.llo n. 2264 del 05/02/26;

VISTA la nota pervenuta in data 05/02/2026 prot.llo n. 2311 con la quale la Prefettura di Venezia -Ufficio Territoriale di Governo, preso atto della comunicazione preventiva, ha affermato di non aver alcun rilievo da fare;

VISTI:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica Sicurezza*;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*, artt. 7bis, 50 e 54;

- la Legge n. 689/1981;

ORDINA

In occasione dello svolgimento del “CARNEVALE DELLA MONICA”, che si terrà a Salzano **DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026** lungo Via Roma, Via Mons. Oddo Stocco, Via De Gasperi, Via Cadore:

- 1) IL DIVIETO di utilizzo di **bottiglie e bicchieri di vetro e contenitori pericolosi** per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche;
- 2) IL DIVIETO di utilizzo, in aree pubbliche, di **bombolette spray che possano danneggiare persone e/o cose e di qualunque oggetto e materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità** (manganelli, petardi, giochi pirici e altri artifici esplosivi del genere, etc.).

Per le violazioni ai punti 1) 2) si applicano le disposizioni di cui all’art. 29 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Per le violazioni di cui al punto 2) si applica inoltre l’art. 13 della legge 689/1981.

La presente Ordinanza ha validità **DOMENICA 15 FEBBRAIO 2026**

DISPONE

che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all’Albo Pretorio; - venga trasmessa alla Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Miranese incaricata dell’esecuzione della stessa e alla Stazione dei Carabinieri di Noale.

F.TO IL SINDACO LUCIANO BETTETO